REGISTRARE UNA ASD/SSD/APS

LA GUIDA COMPLETA

ATTO COSTITUTIVO

- **Cos'è:**

L'atto costitutivo è un documento nel quale si dichiara che un gruppo di persone si sono riunite in un determinato luogo per costituire una associazione sportiva o culturale, il numero minimo di persone per costituire un'associazione è di tre elementi, (presidente, Vice Presidente, segretario) possono essere in numero maggiore preferibilmente sempre in numero dispari, normalmente fino a un massimo di quindici elementi. Le altre cariche oltre quelle sopra citate possono essere: economo, tesoriere e consiglieri.
Nell'atto va indicato il nome che viene dato all'associazione, l'indirizzo e la distribuzione delle cariche, normalmente si scrive che il consiglio direttivo sarà ratificato con una apposita assemblea dei soci, non appena sarà raggiunto un determinato numero di soci, nell'atto stesso è bene dichiarare a quale ente di promozione sportivo e/o culturale affiliarsi e aver già stilato uno statuto che i fondatori dell'associazione hanno preso visione e lo approvano.

- **Procedura**

Nell'atto costitutivo bisognerà indicare per ogni socio fondatore Nome e Cognome, Luogo e Data di nascita, Cod. fiscale.

Per questi documenti NON SERVE IL NOTAIO, BASTA LA SCRITTURA PRIVATA.

I Soci fondatori devono essere tutti MAGGIORENNI.

STATUTO

- **Cos’è:**

Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche sono le seguenti:

1. la denominazione;
2. l’oggetto sociale con riferimento all’organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l’attività didattica;
3. l’attribuzione della rappresentanza legale;
4. l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
5. le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
6. l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
7. modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
8. l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

CODICE FISCALE

- **Cos'è:**

Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dell'associazione nei rapporti con i privati, gli enti e le amministrazioni pubbliche. Esso, pertanto, va richiesto da tutte le associazioni, anche da quelle che non svolgono alcuna attività imponibile ai fino tributari.

- **A cosa serve:**

Qualsiasi attività negoziale (contratti con soggetti pubblici o privati, richiesta di finanziamenti, sponsorizzazioni, locazioni o comodati di bene immobile ecc.) o adempimento amministrativo (versamento di tasse, imposte, canoni, ecc) esige l'indicazione del codice fiscale del soggetto che la effettua.

- **A chi va richiesto:**

All'Agenzia delle Entrate competente per territorio. In base alla sede legale dell'associazione si può verificare l'ufficio competente cliccando su Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate oppure entrando nel portale dell'Agenzia delle Entrate.

- **Quale modulo va utilizzato:**

Per la richiesta del codice fiscale si usa il modello AA5/5, reperibile gratuitamente presso tutti gli uffici dell'Agenzia delle Entrate, o scaricabile dal sito in formato pdf . In questa sessione si fornisce un esempio di compilazione del modulo per associazioni sportive dilettantistiche che non svolgono alcuna attività commerciale.

CODICE FISCALE

- **Chi deve firmare il modulo:**

La firma, così come la responsabilità di quanto dichiarato, spetta esclusivamente al Legale Rappresentante dell'associazione (il Presidente) che tuttavia, può conferire a terza persona il compito di consegnare il modulo presso l'Agenzia delle Entrate purchè munita di apposita delega e di fotocopia del documento di identità valido del Legale Rappresentante.

- **Quanto costa attivare il Codice Fiscale:**

L'operazione è totalmente gratuita.

- **P. IVA:**

La Partita IVA, diversamente dal codice fiscale, identifica un soggetto che svolge abitualmente e professionalmente un'attività considerata commerciale ai fini fiscali. Mentre tutti devono possedere il codice fiscale solo le associazioni che svolgono abitualmente attività commerciali devono dotarsi della Partita IVA.

CODICE FISCALE

- **Procedure:**

Recatevi presso l'Ufficio delle Entrate della vostra zona e tramite un modulo AA5/5 che vi daranno li potete richiedere IN MODO GRATUITO il CODICE FISCALE, ossia quel codice che vi rappresenterà fiscalmente per l'Agenzia.

Oltre al modulo AA5/5 dovrete portare anche una copia originale dello statuto e dell'atto costitutivo (portatene anche due per sicurezza!) insieme ad una copia dei documenti di identità e del codice fiscale di tutti i soci fondatori. (in teoria basta solo la copia dei documenti del presidente ma a volte li richiedono tutti!)

Se non è il presidente dell'associazione a presentare la richiesta servirà allora anche una delega firmata dal presidente stesso che autorizza la persona a presentare la richiesta.

A questo punto avete creato a tutti gli effetti la vostra associazione senza nessuna spesa. Potete quindi recarvi presso il vostro comitato provinciale CSI per poter affiliarvi e avere quindi la possibilità di fare la registrazione al registro del Coni e poter tesserare i vostri nuovi soci che avranno così anche la copertura assicurativa (infortuni e responsabilità civile) . Anche tutto il direttivo ed eventualmente altri istruttori potranno richiedere il tesseramento e quindi la copertura assicurativa.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso in cui iniziate ad avere una attività più massiccia e continuativa che prevede magari anche la collaborazione con enti pubblici allora si renderà **necessario un ulteriore passaggio:**

Registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso l'Ufficio delle Entrate con pagamento quota fissa di € 200 + marche da bollo € 16,00 ogni 4 pagine (o 100 righe) e per ogni copia dello statuto e atto costitutivo.

Cercate di richiedere i moduli per il pagamento direttamente in occasione della registrazione del codice fiscale.

Questo passaggio è obbligatorio soprattutto se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali per le ass. sportive dilettantistiche previste dalla legge 398.

Inoltre, nel caso la vostra attività preveda anche la possibilità di ricevere delle sponsorizzazione allora, oltre al codice fiscale, bisognerà richiedere l'apertura della partita iva per poter emettere fattura sugli importi ricevuti.

AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso in cui iniziate ad avere una attività più massiccia e continuativa che prevede magari anche la collaborazione con enti pubblici allora si renderà **necessario un ulteriore passaggio:**

Registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso l'Ufficio delle Entrate con pagamento quota fissa di € 200 + marche da bollo € 16,00 ogni 4 pagine (o 100 righe) e per ogni copia dello statuto e atto costitutivo.

Cercate di richiedere i moduli per il pagamento direttamente in occasione della registrazione del codice fiscale.

Questo passaggio è obbligatorio soprattutto se si vuole usufruire delle agevolazioni fiscali per le ass. sportive dilettantistiche previste dalla legge 398.

Inoltre, nel caso la vostra attività preveda anche la possibilità di ricevere delle sponsorizzazione allora, oltre al codice fiscale, bisognerà richiedere l'apertura della partita iva per poter emettere fattura sugli importi ricevuti.

APS: FINALITÀ

Secondo il codice del terzo settore, le associazioni di promozione sociale sono enti del **terzo settore** costituiti in forma di associazione, da un numero non inferiore a sette persone fisiche, per lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,** avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Le associazioni di promozione sociale si inquadrano quindi come un sottoinsieme degli enti del terzo settore, e si caratterizzano per alcune regole o vincoli peculiari e per alcune **agevolazioni fiscali** ulteriori rispetto a quelle stabilite per gli E.T.S. (ricordiamo però che per la costituzione di quest'ultimi sono sufficienti tre persone e non sette).

Riguardo allo svolgimento di attività di interesse generale, si fa riferimento all'articolo 5 del Codice del Terzo Settore, che prevede un'ampia gamma di iniziative. Le associazioni di promozione sociale sembrano comunque orientate allo svolgimento di attività, rivolta a favore dei propri soci e di terzi soggetti, nell'**ambito culturale, ludico-ricreativo, della tutela e della valorizzazione del territorio, promozione delle tradizioni locali** ecc.

APS: I VOLONTARI

L’attività dell’associazione di promozione sociale dovrà essere perseguita avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di **volontari associati.** L'attività del volontariato non potrà essere retribuita in alcun modo e potranno essere rimborsate solo le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività, entro limiti preventivamente stabiliti. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di natura patrimoniale con l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

L’associazione di promozione sociale potrà comunque assumere **lavoratori dipendenti** o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche individuandoli tra i propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Con il nuovo regime previsto dal Codice del Terzo Settore, assumere la qualifica di APS sarà particolarmente **conveniente.** Infatti, la regola generale prevista dalla nuova normativa considera non commerciali le sole attività rese a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non eccedono i costi di organizzazione della stessa attività. Diversamente, per le APS il Codice del Terzo Settore prevede una deroga, stabilendo che non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi statutari per cui gli associati versano un corrispettivo specifico, che quindi può anche eccedere i costi organizzativi dell'attività.

APS: LE ATTIVITÀ

Inoltre, il Codice del Terzo Settore prevede che per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Enti di Promozione Sociale a carattere nazionale), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la **somministrazione di alimenti o bevande** effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

1. tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli associati e dei familiari conviventi degli stessi;
2. per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

Precisiamo comunque che la possibilità di somministrare alimenti e bevande ai soci è subordinata allo svolgimento di un iter burocratico amministrativo e al rispetto di determinati requisiti.

Da rilevale che la nuova normativa stabilisce che le sedi e i locali utilizzati dagli enti del terzo settore (APS e circoli compresi), in cui si svolge l'attività istituzionale, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso, indipendentemente dalla destinazione urbanistica, purchè non di tipo produttivo.

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO DELLE APS

Secondo l'articolo 21 del Codice del Terzo Settore, **l'atto costitutivo e lo statuto** di tutti gli ETS devono indicare la denominazione dell'ente; l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite; l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale; la sede legale; il patrimonio iniziale ai fini dell'eventuale riconoscimento della personalità giuridica; le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente; i diritti e gli obblighi degli associati; i requisiti per l'ammissione di nuovi associati e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale svolta; la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori e, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione; la durata dell'ente, se prevista; le norme relative al funzionamento dell'ente. In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

Particolare attenzione dovrà essere dedicata alla domanda d'iscrizione al **registro degli Enti del Terzo Settore**, che sarà vagliata dagli uffici regionali competenti. L'atto costitutivo e lo statuto dovranno prevedere i requisiti prescritti dal D. Lgs. 117/2017 e le attività dovranno essere coerenti con quanto permesso da questa normativa. Inoltre dovrà essere posta attenzione alle linee guida e alle raccomandazioni predisposte dalle varie regioni. In tal senso si consiglia l'assistenza di un consulente, per non rischiare che la domanda venga rigettata, con la conseguente necessità di modificare lo statuto già registrato all'Agenzia delle Entrate.